

**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE I CIVILE**

**Composta dai seguenti magistrati:**

dr. Ersilio Secchi	Presidente
dr. Cinzia Zoia	Consigliere
dr. Cesira D'Anella	Consigliere rel.

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da:

... e ... rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Giammarino del Foro di Milano e dagli avv.ti Emanuele Argento e Emanuele Liddo del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, via Settembrini 7  
Appellanti

Contro

... s.p.a. rappresentato e difeso dagli avv.ti ... e ... ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via ...

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Premesso che con ordinanza in data 19.1.2011 la Corte, in considerazione dell'intervenuta pronuncia della Cass. Sez. Un. 24418/10 e della frammentaria elaborazione contabile espletata in primo grado, ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, demandando al consulente di accertare, attraverso la documentazione versata in atti, la situazione dei rapporti già in essere tra le parti dal loro sorgere fino alla data di chiusura dei medesimi;

rilevato che il consulente tecnico d'ufficio non ha ricostruito i rapporti di dare e avere tra le parti dal loro sorgere, come domandato dal Collegio, bensì dal 1991 ed ha utilizzato come base di calcolo il saldo negativo di conto corrente risultante dall'estratto conto del 31 dicembre 1990, ovvero il più remoto versato in atti;

considerato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10.5.2007 n. 10692) soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti; che, ove la Banca, gravata del relativo onere probatorio, non abbia prodotto tutti gli estratti conto, idonei a giustificare la pretesa creditoria, occorre calcolare i rapporti di dare e avere tra le parti partendo dal c.d. "saldo zero";

considerato inoltre che il consulente tecnico d'ufficio non ha tenuto conto della natura dei versamenti effettuati dal correntista (se solutori o ripristinatori della provvista) di tal che non può essere adeguatamente valutata l'eccezione di prescrizione dei crediti;

che pertanto la consulenza tecnica d'ufficio deve essere rinnovata, perché quella espletata non è utile ai fini del giudizio;

che al consulente debbono essere demandati i quesiti già posti con ordinanza collegiale in data 19.1.2011 con le precisazioni formulate in premessa;

P.Q.M.

Rimette la causa in istruttoria per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio;  
nomina c.t.u. il dr. . con studio in Milano, via ;



rinvia la causa per il giuramento ed il conferimento dell'incarico all'udienza del

5.2.2013 h 10,45;

si comunichi alle parti e al c.t.u. nominato.

*Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 24 ottobre 2012.*

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA  
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi 05-10-12